

## Un ossimoro costituzionale: il crocifisso come simbolo di laicità

di Alessandro Morelli

La presenza del crocifisso nelle scuole pubbliche si giustifica per l'idoneità di tale simbolo a svolgere, nello specifico contesto scolastico, una funzione «altamente educativa», esprimendo, meglio di ogni altra raffigurazione, l'«elevato fondamento» dei valori civili che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato. In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato con la decisione n. 556/06.

### 1. Il crocifisso come simbolo di «valori civili»

La scelta della Corte costituzionale di non pronunciarsi sul merito della questione di legittimità sollevata, tempo addietro, riguardo alle norme che prescrivono la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche ha finito con il rimettere alla magistratura il compito di definire, caso per caso (e con esiti interpretativi non sempre del tutto coincidenti), il significato delle suddette norme, sul presupposto, invero ancora discutibile, della loro conformità a Costituzione (sul dibattito dottrinale che ha preceduto l'ordinanza n. 389/04 della Corte costituzionale cfr., per tutti, i contributi pubblicati in *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. Bin-G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, Torino 2004).

La più recente decisione del Consiglio di Stato è l'ultima di una serie di decisioni nelle quali il crocifisso è stato definito più volte come un simbolo «passivo», la cui presenza nei locali pubblici si giustificerebbe per il suo valore "storico-culturale" e che comunque non potrebbe arrecare alcun pregiudizio ai non credenti o ai non cristiani, i quali non dovrebbero nemmeno percepire tale rappresentazione come un autentico "simbolo" (per una rassegna giurisprudenziale in tema si rinvia a [www.olir.it/areetematiche/75/Crocifisso\\_Documenti.php](http://www.olir.it/areetematiche/75/Crocifisso_Documenti.php)).

Il T.A.R. Veneto, nella sentenza che ha preceduto la più recente decisione del Consiglio di Stato, ha scelto, poi, una via piuttosto originale, valorizzando proprio la natura religiosa del crocifisso e concludendo che quest'ultimo dovrebbe «essere considerato non solo come simbolo di un'evoluzione storica e culturale, e quindi dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale» (T.A.R. Veneto, Sez. III, 22 marzo 2005, n. 1110, in *D&G*, 2005, n. 16, 75 ss.). Il ragionamento si potrebbe sintetizzare nei termini del seguente sillogismo: *il crocifisso è il simbolo del cristianesimo; il principio di laicità nasce dal cristianesimo; dunque, il crocifisso è il simbolo della laicità.*

### 2. Il riferimento al «contesto» e la mancata definizione di un metodo d'interpretazione dei simboli identitari

In tale prospettiva sembra muoversi anche il Consiglio di Stato, accogliendo come premessa la necessità di collocare il principio di laicità all'interno dello specifico *contesto sociale e culturale* entro cui vive l'ordinamento italiano e un'analoga esigenza viene espressa anche nell'individuazione della "corretta" modalità d'interpretazione del simbolo, il cui significato dipenderebbe in larga parte proprio dal suo contesto d'uso. Pertanto, in una «sede non religiosa», come l'ambiente scolastico, il crocifisso assumerebbe una funzione educativa perché consentirebbe di esprimere quei valori che «ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile».

Che la considerazione della realtà sociale e, più ampiamente, dell'ambito contestuale incida in modo determinante in ogni attività ermeneutica è asserzione condivisibile; ma il richiamo al contesto, non chiarissimo - quanto meno nella determinazione delle conseguenze sulla definizione del principio di laicità -, sembrerebbe suggerire l'idea di una «forza normativa» dei fatti socio-culturali, che rischia di fornire uno schermo alle personali (e discutibili) opzioni valutative dell'interprete. Ed, infatti, le soluzioni ermeneutiche accolte nella decisione del Consiglio di Stato e nelle altre pronunce che finora si sono mosse nella medesima direzione tendono tutte, in maniera più o meno esplicita, a recuperare quel criterio "quantitativo", che da tempo la stessa Corte costituzionale ha abbandonato nella trattazione delle questioni inerenti alla libertà religiosa (cfr., in tal senso, tra le altre, le sentenze nn. 925/88, 440/95, 329/97, 508/00, 327/02 e 168/05). L'illustrazione dei significati da ascrivere al simbolo, che nella sentenza del T.A.R. Veneto quanto meno poggiava su considerazioni di carattere storico o sociologico, nella pronuncia del Consiglio di Stato difetta di un sufficiente corredo motivazionale. La giustificazione della presenza del simbolo nei locali scolastici è data, dunque, da

quel ragionamento poc'anzi sintetizzato in termini sillogistici, del quale è discutibile già la premessa maggiore, vale a dire il riconoscimento del crocifisso (e non già della «nuda croce») come simbolo rappresentativo dell'intera cristianità. Al di là del ruolo che la simbolica religiosa riveste per le diverse componenti del cristianesimo, è significativo al riguardo come, proprio nel dibattito sviluppatosi nella comunità cristiana intorno alla questione in esame, i protestanti abbiano manifestato la loro contrarietà ad un impiego «teologicamente improprio», come quello volto ad esaltare presunti significati civili e politici dei simboli religiosi (cfr. la memoria conclusiva dell'incontro svoltosi presso la sede della Conferenza episcopale italiana il 3 febbraio 2005 sul tema "*Il crocifisso e gli altri simboli della cristianità, fra tradizioni religiose e spazio pubblico*", in [www.olir.it](http://www.olir.it)).

Ad ogni modo, anche ammettendo che il crocifisso possa essere assunto come simbolo del cristianesimo nella sua totalità, non convince l'idea per cui la connessione tra un simbolo e l'oggetto denotato possa avvenire esclusivamente in forza di una derivazione di tipo storico. Che il pensiero cristiano abbia inciso profondamente nella definizione dei principi di tolleranza e laicità è un asserto del tutto condivisibile se espresso *in forma discorsiva*, ma difficilmente potrebbe dimostrarsi (attraverso, ad esempio, apposite indagini statistiche) che il concetto di laicità dello Stato sia tra quelli che un "osservatore medio" farebbe rientrare tra gli oggetti denotati dal simbolo in questione. Diversamente, proprio l'osservazione dei concreti contesti d'uso della configurazione simbolica, secondo l'opzione metodologica che il Consiglio di Stato ritiene preferibile, mostrerebbe come i luoghi naturali d'impiego del crocifisso siano quelli destinati allo svolgimento della liturgia religiosa.

In definitiva, ciò che manca, sia nella decisione del Consiglio di Stato sia nelle altre pronunce richiamate, è la definizione di un *metodo* d'interpretazione dei simboli identitari, in assenza del quale la ricerca dei contenuti di una configurazione simbolica tende a perdersi in una *deriva semantica* incontrollata. In una simile ricerca, priva di coordinate e di punti di riferimento, il rischio di effettuare collegamenti paradossali è tutt'altro che remoto. Così, per fare solo un esempio, assumendo la ghigliottina come simbolo della Rivoluzione francese, si potrebbe giungere alla conclusione che tale strumento di morte possa rappresentare simbolicamente i principi di libertà, eguaglianza e fraternità.

### 3. Un possibile criterio d'interpretazione: il principio di massima inclusione di significato

L'ermeneutica dei simboli religiosi e politici pone problemi formidabili che, tuttavia, non è possibile trascurare nel momento in cui ci si accinga ad interpretare una disposizione normativa che impone l'esposizione in locali pubblici di un simbolo religioso (o comunque di un simbolo che trovi impiego *anche* in contesti religiosi). Occorre, infatti, prendere atto che, nel caso in esame, *l'esposizione del crocifisso è prevista da una norma che si assume ancora vigente* e non costituisce, pertanto, un comportamento spontaneo, posto in essere in mancanza di obblighi e divieti. Se così è, risulta primaria l'individuazione della *ratio* di tale norma, avviando un accertamento che costituisce il necessario punto di partenza per affrontare la questione dei criteri interpretativi da adottarsi dinanzi a configurazioni simboliche estremamente vaghe come quelle di cui si discorre.

La previsione, da parte di una norma giuridica, di un obbligo di esposizione di un segno fa di quest'ultimo un *simbolo del potere*, funzionale allo scopo di *tracciare i confini identitari della comunità politica*. In tal senso, *tutti i significati* individuabili in base agli usi sociali del simbolo e a questo ascrivibili, in forza di tale accertamento, hanno eguale dignità in quanto concorrono a definire, in forma sintetica ed immediatamente percepibile, le condizioni di appartenenza all'ordinamento. Quella che ispira il linguaggio dei simboli identitari è, infatti, una logica che contrappone drasticamente l'inclusione all'esclusione: non importa per quale motivo, ma i membri di una comunità devono sempre potersi riconoscere nei propri simboli, che, di contro, saranno percepiti come estranei, se non addirittura ostili, dagli estranei al gruppo.

Appare inutile, pertanto, almeno in tale prospettiva, l'individuazione di un significato prevalente rispetto agli altri e, piuttosto, una tecnica interpretativa ragionevole sembra essere quella di adottare un *principio di massima inclusione di significato*, che impone di comprendere nell'area semantica del simbolo e di ritenere egualmente rilevanti tutti i contenuti semantici riconducibili alla configurazione in esame, in forza degli usi sociali oggettivamente riscontrabili (sia consentito rinviare, sul punto, al mio *Simboli, religioni e valori nelle democrazie costituzionali contemporanee*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); nello stesso senso, cfr. ora O. Chessa, *La laicità come uguale rispetto e considerazione*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), spec. § 7).

Il riconoscimento di un significato più ampiamente culturale al simbolo del crocifisso non è sufficiente, dunque, ad escluderne il valore religioso ed, anzi, *concorre con questo in modo indissolubile a definirne il contenuto semantico complessivo*. Pertanto, assumendo il crocifisso come simbolo identitario dello Stato, si finisce inevitabilmente con il

porre un'equazione tra italianità e cristianità, sostenibile certo nelle sedi politiche e culturali adeguate, ma non immediatamente traducibile sul piano del diritto positivo, se non a discapito dell'ispirazione pluralistica, laica e, quindi, in definitiva, democratica dell'ordinamento vigente.

#### 4. "Simboli semplici", "simboli complessi" e principio di totalità delle configurazioni simboliche

L'applicazione del principio di massima inclusione di significato *impedisce di assumere come segno identitario dell'ordinamento statale un simbolo al quale sia possibile ricondurre anche solo un significato incompatibile con i principi costituzionali*. Non è legittimo, infatti, selezionare soltanto alcuni contenuti semantici di un segno la cui esposizione serva a marcare i confini di appartenenza alla comunità politica.

Il rigore di tale criterio potrebbe trovare un ragionevole temperamento nella contestuale applicazione di un *principio di totalità* del simbolo, in base al quale la configurazione dovrebbe essere osservata e interpretata nella sua integrità, senza indebite scomposizioni morfologiche. L'impiego di un canone di totalità consentirebbe di rispondere alle obiezioni sollevate da chi riscontra la presenza della croce all'interno di altre configurazioni simboliche, come bandiere appartenenti a Stati di antica tradizione democratica o emblemi, stemmi e gonfaloni di enti territoriali minori. In questi casi, il "semplice" segno della croce può perdere il suo significato religioso, risultando, per così dire, "assorbito" da una configurazione simbolica "complessa", della quale costituisce solo un elemento, che sarebbe scorretto estrapolare ed analizzare singolarmente (cfr., in tal senso, O. Chessa, *op. cit.*, § 7, il quale definisce la seguente formula: «un simbolo indubbiamente religioso può tuttavia essere considerato provvisto di una valenza storico-culturale - e quindi ritenuto non incompatibile con il principio di laicità - se risulta integrato in una più complessa configurazione simbolica il cui significato complessivo non sia, attualmente, quello religioso, ma quello politico, culturale, istituzionale, ecc.»). E quanto sia importante l'applicazione del suddetto criterio può risultare evidente qualora si pensi, ad esempio, al significato (diametralmente opposto a quello originario) che assume un simbolo come la svastica, allorché compaia in una più ampia configurazione che lo ritragga racchiuso in un segnale di divieto.

#### 5. Il crocifisso come simbolo esclusivo del fondamento dei «valori civili» (e il tricolore?)

Nella pronuncia del Consiglio di Stato è, poi, criticabile l'asserzione secondo cui sarebbe difficile trovare, «nel contesto culturale italiano», un altro simbolo più idoneo del crocifisso ad esprimere «l'elevato fondamento dei valori civili». Non si è tenuto conto del fatto che un altro simbolo, certo più idoneo allo scopo indicato, esiste già ed è chiaramente descritto dalla Carta repubblicana: si tratta di quella bandiera di cui discorre l'art. 12 (disposizione collocata, non a caso, tra i principi fondamentali). È significativo, tra l'altro, che il vilipendio al tricolore, proprio in questi giorni, sia stato oggetto di una revisione volta a convertire la pena detentiva originariamente prevista in una semplice multa. Si può essere favorevoli all'ispirazione liberale di tale modifica, che si colloca nell'ambito di una più ampia riforma del regime sanzionatorio dei reati d'opinione, ma una lettura della nuova normativa alla luce della più recente giurisprudenza sul crocifisso suscita il sospetto che il diverso atteggiamento manifestato dagli organi politici e dalla stessa magistratura riguardo ai simboli *latto sensu* identitari riveli un processo di ridefinizione dei presupposti di appartenenza alla comunità politica.

L'imposizione di simboli religiosi come segni del potere e la contestuale svalutazione nel sentire sociale delle raffigurazioni repubblicane tradizionali potrebbero costituire elementi rivelatori del progressivo smarrimento di quell'ispirazione pluralistica e tollerante che caratterizza la nostra democrazia costituzionale. Il contributo straordinario che il cristianesimo ha fornito a tale patrimonio è innegabile, ma il suo riconoscimento non può trovare luogo in norme giuridiche dalla forte carica simbolica ed evocativa, bensì nelle tante sedi in cui si svolge l'inesauribile dialogo culturale che consente la sopravvivenza e lo sviluppo delle istituzioni repubblicane.

\* Ricercatore di Diritto costituzionale - Università di Catanzaro